



M. Beccali



A. Messineo

Incentivi per il fotovoltaico: il nuovo conto energia

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23/02/2007 è, finalmente, entrato in vigore il nuovo Conto Energia. Il Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007 "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387" apre, di fatto, nuove prospettive per l'utilizzo della fonte solare dando, al contempo, nuovo impulso al mercato dei sistemi fotovoltaici.

Tale settore ha vissuto, negli ultimi anni, alterne vicende a causa di una legislazione di riferimento che ha generato, spesso, un mercato delle domande all'incentivo anziché un reale mercato degli impianti. L'obiettivo dichiarato di questo nuovo Decreto è quello di decuplicare, in pochi anni, la potenza fotovoltaica nazionale. Col nuovo sistema viene, inoltre, semplificato l'iter burocratico per l'accesso all'incentivo, eliminando i tetti annuali di potenza e ponendo un obiettivo di 3.000 MWp al 2016, contro i 2.000 MW al 2015 previsti dalla bozza precedente.

Il Decreto disciplina l'accesso alle tariffe incentivanti per chi produce energia attraverso impianti fotovoltaici, fissando le tariffe da un minimo di 36 centesimi ad un massimo di 49 centesimi di euro per kWh prodotto; tali valori risultano maggiori rispetto a quelli previsti dalla normativa precedente.

Un'altra novità riguarda la certificazione energetica dell'edificio. Essa è obbligatoria solo per avere diritto al premio aggiuntivo (art. 7) e non costi-

tuisce più un requisito necessario per accedere alle tariffe incentivanti.

È previsto un ulteriore aumento dell'incentivo, anche fino al 30%, per i piccoli impianti che alimentano le utenze di edifici sui quali gli interessati effettuino interventi di risparmio energetico adeguatamente certificati.

È stato, inoltre, introdotto un incremento del 5% delle tariffe incentivanti per le scuole pubbliche, gli ospedali pubblici e gli impianti integrati negli edifici e installati in sostituzione di coperture contenenti amianto e per gli EE.LL. con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Il GSE (Gestore dei Servizi Elettrici) ha predisposto un documento che illustra la situazione attuale e le novità introdotte dal Decreto 19 febbraio 2007.

In tale documento sono indicate le tipologie degli impianti ammessi all'incentivazione (art. 2): non integrato, parzialmente integrato, integrato.

È spiegato, altresì, l'iter da seguire per accedere all'incentivazione (art. 5):

Il soggetto responsabile (SR) inoltra il

progetto preliminare al gestore di rete e chiede la connessione alla rete (ev. servizio di scambio).

Ad impianto ultimato, SR comunica la conclusione dei lavori al gestore di rete. Entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, SR – pena la non ammissibilità alle tariffe incentivanti – è tenuto a far pervenire al GSE la richiesta di concessione della tariffa, insieme alla documentazione finale di entrata in esercizio dell'impianto.

Entro i successivi 60 giorni, GSE verifica il rispetto delle disposizioni del D.M. e comunica a SR la tariffa riconosciuta.

GSE predispose una piattaforma informatica per le comunicazioni tra SR e GSE, anche relative al premio sul risparmio energetico (Tab. 1).

Per quanto riguarda il valore della tariffa incentivante (artt. 6 e 7), esso è deter-

| | Potenza massima installata dell'impianto (kWp) | GRADO DI INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA | |
|----|--|--|--|
| | | Non Integrato | Integrato |
| | | Il premio di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) | Il premio di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) |
| A) | 1 < P < 3 | 11,20 | 11,20 |
| B) | 4 < P < 10 | 11,60 | 11,60 |
| C) | 17 < P | 11,90 | 11,90 |

minato in funzione della classe di potenza, della tipologia dell'impianto (grado d'integrazione architettonica) e dell'anno di entrata in esercizio dell'impianto (decrese nel tempo).

La tariffa può essere incrementata del 5% in casi particolari codificati nell'articolo 6, comma 4, e fino ad un massimo del 30% a titolo di premio per l'efficienza energetica. All'art. 6, comma 4, sono elencati i casi in cui si applica il suddetto incremento del 5% delle tariffe incentivanti.

Sono, infine, illustrate le disposizioni relative alla variazione delle tariffe nel tempo (art. 6), al premio per l'uso efficiente dell'energia (art. 7), alle condizioni per la cumulabilità (art. 9) ed alla transizione dai D.M. precedenti al nuovo D.M. (art. 16).

È plausibile ritenere che, con tale provvedimento in abbinamento ad altri (efficienza energetica degli edifici ed altri possibili incentivi a livello locale), si potrà avere una vera svolta nel mercato del fotovoltaico. Prova ne è che numerose banche italiane concedono, ormai, "a sportello" mutui agevolati per progetti ammessi al Conto Energia con tassi variabili fra il 5 e il 6%. Facendo due conti ne risulta che per impianti di piccola taglia con parziale integrazione architettonica, con un investimento di circa 6500 € a kWp, il contributo riscosso dal GSE viene "girato alla banca" per circa 8 anni per pagare il rateo del mutuo. Il proponente gode, comunque, del beneficio del risparmio in bolletta relativo all'energia autoprodotta e consumata (circa 200 euro per kWp per tutta la vita dell'impianto) e dell'incentivo residuo riscosso fino al 20° anno (circa 700 euro per kWp).

Il corretto dimensionamento della taglia dell'impianto è importante in quanto la produzione di energia in surplus rispetto al consumo rischia di non essere riconosciuta ai fini della tariffa incentivante se non compensata da maggiori consumi nel triennio successivo. Il rischio è, quindi, di allungare inutilmente i tempi di rientro dell'investimento.



▲ Foto 1 - Impianto da 20 kW parzialmente integrato in elementi di arredo urbano, Campus Universitario Palermo.

▼ Foto 2 - Veduta della centrale ENEL di Serre, da 3.300 kW ed un particolare dell'impianto ENEA Delphos da 600 kW.

